

INDICE

TITOLO I. IL COMUNE

[ART. 1 - Autonomie e finalità del Comune.](#)

[ART. 2 - Territorio](#)

[ART. 3 - Sede.](#)

[ART. 4 - Segni Distintivi](#)

[ART. 5 - Funzioni](#)

[ART. 6 - Funzioni Statali](#)

[ART. 7 - Polizia Municipale.](#)

[ART. 8 - Albo Pretorio](#)

[ART. 9 - Potestà Regolamentare](#)

TITOLO II. GLI ORGANI ELETTIVI

[ART. 10 - Gli organi del Comune.](#)

[ART. 11 - Prerogative dei Consiglieri](#)

[ART. 12 - Commissioni Consiliari.](#)

[ART. 13 - Gruppi Consiliari](#)

[ART. 14 - Competenze del Consiglio.](#)

[ART. 15 - Funzionamento del Consiglio](#)

[ART. 16 - Convocazione del Consiglio.](#)

[ART. 17 - Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio](#)

[ART. 18 - Mozione programmatica.](#)

[ART. 19 - Elezione del Sindaco e della Giunta](#)

[ART. 20 - Composizione e finanziamento della Giunta.](#)

[ART. 21 - Competenze della Giunta](#)

[ART. 22 - Competenza del Sindaco.](#)

[ART. 23 - Vicesindaco.](#)

[ART. 24 - Mozione di sfiducia costruttiva](#)

[ART. 25 - Obbligo di astensione](#)

TITOLO III. FINANZA E CONTABILITA'

[ART. 26 - Finanza locale.](#)

[ART. 27 - Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti.](#)

[ART. 28 - Bilancio e programmazione finanziaria](#)

[ART. 29 - Revisione economico-finanziaria.](#)

[ART. 30 - Controllo di gestione](#)

[ART. 31 - Servizio di tesoreria](#)

TITOLO IV. GLI ORGANI BUROCRATICI

[ART. 32 - Organizzazione degli uffici e del personale.](#)

[ART. 33 - Il Segretario Comunale.](#)

[ART. 34 - Incarichi a tempo determinato.](#)

[ART. 35 - Collaborazioni esterne.](#)

[ART. 36 - Commissione di disciplina](#)

TITOLO V. PARTECIPAZIONE ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

[ART. 37 - Rapporti con le associazioni.](#)

[ART. 38 - Organismi di partecipazione dei cittadini](#)

[ART. 39 - Forme di consultazione della popolazione istanze, petizioni, proposte.](#)

[ART. 40 - Referendum, assemblee popolari, udienza pubblica del Sindaco](#)

TITOLO VI. ORDINAMENTO DEI SERVIZI

[ART. 41 - Servizi pubblici locali.](#)

[ART. 42 - Aziende speciali ed istituzioni](#)

TITOLO VII. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

[ART. 43 - Criteri per l'esercizio dell'attività amministrativa.](#)

[ART. 44 - Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini.](#)

[ART. 45 - Responsabilità del procedimento.](#)

[ART. 46 - Termini del procedimento.](#)

[ART. 47 - Partecipazione al procedimento.](#)

[ART. 48 - Conferenza dei servizi.](#)

[ART. 49 - Motivazione dei provvedimenti.](#)

[ART. 50 - Pareri del segretario.](#)

[ART. 51 - Deliberazioni a contrattare e relative procedure.](#)

[ART. 52 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni.](#)

[ART. 53 - Forme particolari di pubblicazione.](#)

TITOLO VIII. FORME DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

[ART. 54 - Forme di collaborazione - convenzioni.](#)

[ART. 55 - Consorzi.](#)

[ART. 56 - Accordi di programma.](#)

TITOLO IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

[ART. 57 - Modifiche dello statuto.](#)

[ART. 58 - Riproposizione di modifiche allo statuto respinte.](#)

[ART. 59 - Sessione conciliare straordinaria per la revisione e modifica dello statuto.](#)

[ART. 60 - Abrogazione e sostituzione dell'intero statuto.](#)

[ART. 61 - Termine per l'adozione dei regolamenti.](#)

[ART. 62 - Pubblicità dello Statuto.](#)

[ART. 63 - Entrata in vigore.](#)

PREAMBOLO

La Comunità di Bolognola fa da sentinella della Valle dei Fiastrone da tempo immemorabile. Benché le origini della Bononia appenninica siano ancora circondate dalle leggende è sicuramente da insediamenti antichissimi che essa deriva. Almeno fin dai 3.000 A.C. il monte Sibilla era considerato sacro e forse abitato - insieme a tutta la catena montuosa di cui l'intero territorio di Bolognola fa parte fino a 1.500 A.C. da una antichissima popolazione il cui nome non ci è giunto con certezza, che apparteneva alla gente degli Asili. Secondo altri studiosi, furono sempre in tempi remoti nuclei Umbri - o di Galli Boi (e di qui il nome Bolognola) - a risalire il corso del Fiastrone a formarsi a Bolognola, ricca di fauna e pesci. Quelli che siano le origini preistoriche di Bolognola, il popolo di Bolognola entra nella storiografia unicamente ai Camerti Umbri - all'epoca Romana, essendovi con certezza in tale periodo un insediamento umano numeroso e ben organizzato. La comunità di Bolognola viveva sicuramente dello sfruttamento non più solo della caccia e della pesca, ma dei prodotti del suolo, e le terre, allora pressoché vergini, davano raccolti abbondanti. I boschi offrivano legname da scambiare con la comunità della Valle e i ricchi prati di montagna consentirono la formazione di armenti e greggi di dimensioni sempre più grandi e di notevole valore economico per la produzione di carni, latte, formaggi e lane. Nel primo Medio Evo Bolognola, inscindibilmente legata al Municipium Camerte, ne condivise la sorte, con una verosimile grave crisi economica ed un forte spopolamento, dovuti all'isterilità dei commerci e dell'attività economica ed alla stessa posizione geografica del centro abitato. Le nevi - utili per coprire e tenere calde le messi sono tuttavia ostili allo sviluppo ed alla circolazione degli uomini, e più ancora ciò sicuramente accadde nei luoghi selvaggi e sconosciuti in cui si era insediato il popolo di Bolognola. Bolognola subì poi - unicamente a Camerino - la dominazione longobarda, di cui resta memoria in alcuni nomi di origine germanica, come lo stesso Fargno, ed il culto di Santi cari anche al popolo longobardo. Nel secondo periodo del Medio Evo, grande impor- tanza ebbe per la comunità bolognese l'Abbazia di San Salvatore, edificata alle origini dell'ordine Benedettino, fra il VI e il VII secolo, lungo il Rio Sacro appena oltre Bolognola, in territorio di Acquacanina. Come conferma la Bolla Quotias a Nobis di Papa Celestino III del 1192 - importantissima perché si tratta del primo documento scritto ricevuto che testimonia sulla storia di Bolognola, ancora denominata Bolonia - in quella data l'Abbazia esercitava giurisdizione civile e religiosa su Acquacanina e aveva possedimenti nella "Villa" di Bolognola. Dalla Bolla si ricava altresì che a quell'epoca Bolognola contava circa quattrocento abitanti, assai numerosi per una comunità di montagna dell'anno mille. Con l'avvento di Carlo Magno e del suo sogno di riordinare l'impero Romano d'Occidente, anche Bolognola entrò nel sistema feudale. Dopo aver vissuto come Castello anche le vicende della trasformazione in Comune di Camerino, Bolognola divenne parte del Ducato dei Varano, che furono forse discendenti proprio dei Falerone signori di Bolognola, e la comunità di Bolognola visse insieme a quella di Camerino tutta la storia della signoria dei Varano. Particolare splendore essa portò, nell'economia - si pensi all'artigianato laniero - nell'arte e nella cultura fino ai secoli XV e XVI. Terminata sotto il pontificato di Paolo III Farnese la vicenda politica della Signoria de' Varano, Bolognola rientrò nello Stato Pontificio insieme al Capoluogo della Signoria, rimanendovi fino al 1860, per poi essere ammesse, unicamente alle Marche, al Regno di Sardegna. L'ingresso nell'Italia unita è storia di oggi, con i difficili tempi delle due guerre mondiali, della crisi del mondo rurale, dello spopolamento delle montagne, delle lotte dei montanari per resistere nella propria terra bolognese, per mantenere viva la millonaria civiltà, le tradizioni e la cultura degli avi. La comunità di Bolognola ha vissuto per secoli nello spirito comunitario delle genti di montagna, dimostrando con gli usi civili, le Università, le Comunanze Agrarie e la fervida vita religiosa delle Parrocchie di perseguire modelli di solidarietà e di autogoverno che produssero antichissimi Statuti, a cui quello presente intende idealmente congiungersi. Fin dal 30 ottobre 1353 il Consiglio di Camerino approvava - per istanza del Sindaco di Bolognola le deliberazioni di autogoverno dell'Università di Bolognola che avrebbero poi rappresentato la base dei futuri Statuti. E di tali pietre miliari dell'autonomia della comunità bolognese vi è tuttora memoria in tre redazioni. La prima iniziò il 13 settembre 1613 e si concluse l' 11 aprile 1649; la seconda iniziò il 22 settembre 1654 e fu approvata dal Governatore di Camerino il 23 maggio 1655; l'ultima tuttora esistente fu compilata nel febbraio 1822. Vi sono sicuramente state altre redazioni statutarie, non più esistenti, ma ciò che rileva è l'esistenza di un patrimonio di esperienza democratica e di autogoverno che consente - pur fra mille difficoltà - ancor oggi alla Comunità Bolognese, che ha espresso uomini illustri nel campo dei diritti, delle scienze e della cultura e fra tutti noto il musicista Filippo Marchetti, di presentarsi come libero e democratico Comune. Le notizie dell'introduzione storica sono ricavate dal prezioso ed accuratissimo volume di Domenico Francesconi - Bolognola Storia - testimonianze - documenti, edito a cura dell'Amministrazione Comunale di Bolognola nel 1982. Il Consiglio Comunale di Bolognola in nome di Dio e dei cittadini di Bolognola adotta il presente Statuto quale espressione dell'autonomia naturale e democratica della Comunità: Lo Statuto rispetta i principi della Costituzione Repubblicana, quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali della Legge 8.6.1990 n. 142, le Leggi dello Stato e della Regione Marche e si richiama alla identità, memoria e cultura storica e civile del popolo di Bolognola.

TITOLO I. IL COMUNE

ART. 1 - Autonomie e finalità del Comune

Il Comune di Bolognola, Ente Locale Autonomo, rappresenta l'intera Comunità del suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, nell'ambito e nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione.

E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita altresì tutte le funzioni che eventualmente venissero attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e da ogni altro Ente Locale.

Il Comune sostiene le libere forme associative, la loro costituzione ed il loro potenziamento, favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione democratica dei cittadini, promuove la discussione ed il confronto sui programmi e progetti connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e con la gestione dei servizi.

Garantisce, nel rispetto dei principi della Legge 142/90, la piena pubblicità e la massima conoscenza degli atti dell'Amministrazione Comunale e l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle associazioni di volontariato e di ogni altro genere.

Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi ed al conseguimento degli obiettivi sotto indicati:

- la tutela della persona umana nella sua totalità e la sua crescita singola e comunitaria;
 - la tutela e la promozione dei diritti di libertà, di uguaglianza e di partecipazione dei cittadini;
 - il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti all'interno del proprio territorio e quelli esistenti fra la propria realtà montana e quella delle altre comunità nazionali, regionali e provinciali:
 - la promozione della migliore qualità della vita attraverso servizi sociali, economici, culturali e sportivi adeguati;
 - la salvaguardia dell'ambiente comunale, l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve e delle aree protette interessanti il proprio territorio e la tutela e valorizzazione delle proprie risorse culturali ed ambientali, con particolare riferimento ai beni culturali monumentali, al territorio agricolo e boschivo, ai centri storici del Capoluogo e delle Frazioni;
 - la razionale utilizzazione delle terre civiche, in particolare modo dei boschi e dei pascoli, promuovendo a tale fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle comunanze, delle università e delle associazioni agrarie comunanze denominate
 - la tutela delle integrità della famiglia;
 - la difesa delle categorie sociali più deboli;
 - la promozione di pari opportunità tra uomo e donna, la salvaguardia dei diritti allo studio, alla cultura ed al lavoro la valorizzazione il recupero delle tradizioni locali;
 - il sostegno alle iniziative di interesse turistico e la diffusione della pratica sportiva;
 - l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e dei propri servizi, nell'ambito delle competenze assegnate dalle Leggi, in cooperazione con gli altri Comuni vicini e gli Enti Locali, e prioritariamente con la Comunità Montana, per raggiungere una sempre maggiore efficacia ed utilità sociale con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano, favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana;
 - la promozione di forme di stretta collaborazione e di unione con i Comuni contermini;
 - la promozione di quei processi di trasformazione economica che favoriscano la crescita dell'imprenditorialità pubblica e privata, anche associata e cooperativa, nell'obiettivo della piena occupazione;
 - il sostegno alla realizzazione di un sistema efficiente
 - globale di sicurezza sociale e di tutela delle persone;
 - la protezione della salute e della sicurezza pubblica e privata dei cittadini;
 - il rifiuto della guerra per la risoluzione dei problemi internazionali;
 - il rifiuto del nucleare quale fonte di energia.
- Il Comune gli uffici ed i servizi devono essere organizzati seguendo il criterio dell'efficienza ed individuando le responsabilità precise e distinte degli Organi e del personale, attuando il principio della separazione fra ruoli politici e ruoli amministrativi. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.

ART. 2 - Territorio

Il territorio Comunale si estende per Kmq. 25,6 ed è così delimitato:

a Nord e Nord-Ovest confina con il Comune di Acquacanina, a Sud con quello di Usita, a Sud-Ovest con quelli di Acquacanina e Visso, a Sud-Est con quello di Amandola, a Est e Nord Est con quello di Sarnano. La pianimetria ufficiale in scala 1:25000 del territorio Comunale è depositata presso la Residenza Municipale.

Nel Comune sono costituite le frazioni di:

- 1) Pintura
- 2) Villa Bentivoglio
- 3) Villa Malvezzi
- 4) Villa Pedoli

ART. 3 - Sede

Il Comune ha la sua sede legale nel centro abitato di Bolognola. Gli organi elettivi si riuniscono di regola nella Sede Comunale. In casi particolari e per speciali esigenze possono riunirsi in luoghi diversi.

ART. 4 - Segni Distintivi

Il Comune a proprio gonfalone ed un proprio stemma, che sono quelli storicamente in uso, raffiguranti Due Leoni, e quali risultanti dalla riproduzione fotografica allegata al presente statuto. Il regolamento disciplina il loro uso e la facoltà di utilizzazione - da parte di privati, Enti ed associazioni. Fuori dai casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento soltanto il Comune ha diritto all'uso dello Stemma e del Gonfalone.

ART. 5 - Funzioni

Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, salvo quelle espressamente attribuite ad altri Enti dalle leggi statali e regionali. Il Comune esercita le funzioni proprie e delegate mediante forme di collaborazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana a seconda dell'ambito territoriale idoneo e del criterio organizzativo più adeguato. Il Comune esercita funzioni delegate o attribuite dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia a condizione che lea vada adeguate risorse finanziarie per la loro gestione.

ART. 6 - Funzioni Statali

Il Comune gestisce i servizi Elettorali, di Anagrafe, di Stato Civile, di Statistica e di leva Militare e svolge tutte le eventuali funzioni amministrative di competenza statale affidate dalla Legge. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte sotto la responsabilità e l'indirizzo del Sindaco quale Ufficiale del Governo, il quale può delegare lo svolgimento ad altro Assessore o Funzionario dipendente nei modi e termini previsti dalla Legge.

ART. 7 - Polizia Municipale

Il Comune nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, promuove l'ordinata convivenza ed assicura l'osservanza delle sue prescrizioni attraverso il servizio di polizia municipale. Il servizio di polizia municipale coopera con le Forze dell'Ordine e con l'Autorità Giudiziaria per assicurare l'ordine pubblico e la pacifica convivenza dei cittadini e per lo svolgere opera di prevenzione e repressione di ogni attività criminosa.

ART. 8 - Albo Pretorio

Nella Residenza Municipale, in luogo accessibile al pubblico è individuato un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini. Il Segretario Comunale è responsabile delle pubblicazioni.

ART. 9 - Potestà Regolamentare

Il Comune adotta e modifica ai sensi di legge e del presente Statuto i regolamenti per:
- l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari;
- l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare;
- l'organizzazione ed il funzionamento degli organi elettivi e degli uffici e servizi;
- la contabilità, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti.
Il Comune adotta altresì e modifica ogni regolamento necessario, nelle materie di propria competenza. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. I regolamenti non possono contenere disposizioni in contrasto con la legge e con il presente Statuto, la loro efficacia è limitata al territorio comunale e non può essere retroattiva salvo deroga espressamente prevista dalla Legge. I regolamenti diventano esecutivi a seguito di duplice deliberazione e di pubblicazione all'Albo per trenta giorni ciascuna delle relative deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, secondo le procedure di cui ai commi successivi. Contestualmente alla pubblicazione della delibera di adozione gli Schemi di regolamento adottati verranno depositati presso l'ufficio di Segreteria. Del deposito verrà dato avviso al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio, nonché pubblicazione su giornali o in altra forma idonea, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito e al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione. Tutti gli interessati potranno proporre osservazioni, istanze e memorie nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della delibera di adozione. Il regolamento verrà approvato definitivamente solo dopo il decorso di tale termine e, una volta ottenuto il visto di legittimità ed ogni altra eventuale approvazione od omologazione, verrà pubblicato per altri 30 giorni all'Albo Pretorio e diverrà esecutivo al termine di detto periodo, salvo che sia altrimenti specificatamente disposto.

TITOLO II. GLI ORGANI ELETTIVI

ART. 10 - Gli organi del Comune

Sono organi del Comune:

- Il Sindaco;
- La Giunta;
- Il Consiglio.

ART. 11 - Prerogative dei Consiglieri

L'elezione e la durata in carica del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla Legge. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indicazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili e a svolgere, anche attraverso i singoli Consiglieri, funzioni di controllo. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori. I Consiglieri esercitano le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto senza vincolo di mandato. Apposti regolamenti disciplinano l'esercizio di tutti i diritti dei Consiglieri. I Consiglieri secondo le modalità previste dal regolamento, hanno diritto di intervento nella discussione, di emendamento e di voto, nonché di interrogazione, interpellanza e mozione. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa in ordine alle questioni da sottoporre a deliberazione del Consiglio. Almeno un quinto dei Consiglieri assegnati può chiedere la convocazione del Consiglio presentando formali proposte di deliberazione da inscrivere nell'ordine del giorno. Tutte le proposte - individuali e collettive - di deliberazione per essere ammissibili debbono prevedere la copertura di bilancio se comportano oneri finanziari; Il Segretario deve curare che le proposte siano sottoposte al Consiglio corredate da tutti i pareri e le autorizzazioni eventualmente richieste dalla Legge. Le proposte di deliberazione vanno inserite nella prima seduta utile del Consiglio. I Consiglieri hanno diritto di accedere agli Uffici Comunali e di ottenere dagli stessi tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento. I Consiglieri hanno diritto di promuovere la sottoposizione a controllo di legittimità delle delibere di Giunta ai sensi dell'art. 15 della Legge 142/90.

ART. 12 - Commissioni Consiliari

Il Consiglio si può articolare in Commissioni permanenti con compiti preparatori in ordine alle proposte di deliberazioni e ad altre questioni sottoposte al Consiglio. Il Consiglio può altresì avvalersi in casi particolari e previamente determinandone tempi ed obiettivi, di commissioni temporanee e speciali per fini di indagine, inchiesta e studio su materie di interesse del Comune. Le Commissioni sono formate su base proporzionale fra maggioranza e minoranza. Le Commissioni possono ordinare l'esibizione di atti e documenti, convocare i funzionari, responsabili degli Uffici e Assessori. Il Regolamento ne disciplina la composizione, i poteri, i compiti, l'organizzazione e la pubblicità dei lavori.

ART. 13 - Gruppi Consiliari

I Consiglieri si organizzano in gruppi consiliari. Il Regolamento determina le modalità per la loro costituzione ed il loro funzionamento ed i mezzi assegnati per l'esercizio delle funzioni. Il Sindaco si avvale del Capogruppo per la conduzione ed organizzazione dell'attività conciliare.

ART. 14 - Competenze del Consiglio

Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera Comunità, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che esercita con deliberazioni e mozioni. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato. Il Consiglio delibera gli atti fondamentali previsti dalla legge e dallo Statuto. In particolare delibera:
a) sulla convalida dei consiglieri e sulle cause di ineleggibilità, incompatibilità ed ogni questione inerente alla posizione degli eletti alla carica di consigliere, ai sensi delle leggi dello Statuto;
b) sullo Statuto e sulle sue modifiche, sullo Statuto delle Aziende Speciali, sui Regolamenti e sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
c) sulla disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
d) le convenzioni, i consorzi e gli accordi di programma con altri Comuni e con la Provincia, ed in genere la costituzione e modificazione di tutte le forme associative;
e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e i conti consuntivi, i piani territoriali, ed urbanistici generali ed attuativi, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suindicate materie, le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell' art. 15 della Legge 8.6.1990 n. 142;
f) l'istituzione, i compiti e le norme sul finanziamento degli organismi di partecipazione;
g) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
h) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale per la fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato;
i) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
l) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta e del Segretario Comunale;
n) i termini, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro i termini di scadenza del precedente incarico e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno. Qualora il Consiglio non deliberi entro questo termine, provvede il Sindaco ai sensi dell'art. 22 comma 5 del presente Statuto;
o) l'invio di deliberazione di Giunta all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 45 comma 1 della Legge 142/90. Tale iniziativa va deliberata nel periodo di pubblicazione dell'atto di cui si chiede l'esame;
p) le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
q) determinazione dei criteri per l'utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
r) elezioni di Commissioni Consiliari permanenti e temporanee. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio ed agli storni di fondi esclusi i prelievi dal fondo di riserva - che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio entro il termine di giorni sessanta successivi al compimento della loro pubblicazione, a pena di decadenza. Sulle questioni di diretto interesse comunale le mozioni possono contenere valutazioni, richieste e proposte ad istituzioni provinciali, regionali e statali.

ART. 15 - Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio Comunale è presieduto e convocato dal Sindaco. L'attività del Consiglio è disciplinata dall'apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati e delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti, salve le diverse maggioranze qualificate richieste dalla legge e dal presente Statuto. Per le nomine e designazioni di cui all'art. 32 Legge 8.6.90 n. 142 è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza sono proclamati eletti i designati della minoranza che abbiano riportato il maggior numero di voti. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, le sedute e i voti sono segreti, salvi i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi agli astenuti sono computati fra i presenti e non fra i votanti. Nessuna proposta di deliberazione può essere votata se non è stata depositata unicamente agli atti e documenti ad essa relativi al luogo indicato dal Regolamento almeno 24 ore prima della seduta del Consiglio. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello della prima convocazione e entro otto giorni dallo stesso, le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervengano almeno quattro membri. Nel caso di introduzione o di non comparso nell'ordine del giorno della prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non dopo 24 ore averne dato avviso a tutti i Consiglieri. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, decorso il termine di giorni trenta che deve essere accordato all'interessato per eventuali controdeduzioni nella notificazione della proposta di decadenza. Nel caso di decadenza viene il Sindaco al Consiglio dal Sindaco. Il Consiglio delibera sentite le eventuali controdeduzioni e giustificazioni fornite dall'interessato. Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dal momento in cui, su comunicazione del Sindaco, il Consiglio ne prende atto nella prima riunione utile. Se il Sindaco o il Consiglio non provvedono, il dimissionario o chiunque ne abbia interesse può chiedere al Comitato Regionale di Controllo di prendere atto delle sue dimissioni attivando le procedure di cui all'art. 48 della Legge 142/90. Di seduta del Consiglio è curato dal Segretario Comunale apposito verbale, le cui modalità di redazione e tenuta sono stabilite dal Regolamento. Il verbale di ogni seduta è approvato nella seduta successiva. E' consigliere anziano il componente del Consiglio che ha conseguito l'elezione il maggior numero di voti, in caso di parità di voti, colui che è più anziano di età. Il consigliere anziano convoca il Consiglio per la elezione del Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state depositate presso il Segretario le dimissioni del Sindaco.

ART. 16 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio si riunisce di norma ogni due mesi ed è convocato dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, la data e l'ora dell'adunanza. Si riunisce inoltre ogni volta che occorre su iniziativa del Sindaco, o dei Consiglieri secondo le norme che seguono. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno almeno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti devono allegare all'istanza di convocazione il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere. L'avviso scritto di convocazione, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti da trattare, deve essere notificato ai Consiglieri a mezzo dei messi comunali almeno cinque giorni liberi da quello stabilito della seduta. L'avviso di prima convocazione può stabilire anche, per l'ipotesi di seduta andata deserta o disciolta per mancanza di numero legale, il giorno e l'ora di seconda convocazione. In tal caso non è richiesta la notificazione di un ulteriore avviso di convocazione. Ogni Consigliere, anche se residente fuori Comune, deve depositare subito dopo la convalida un atto scritto indicante dove intende eleggere domicilio all'interno del territorio comunale ai fini della notificazione degli avvisi e di ogni altro atto riguardante la sua qualità di Consigliere Comunale. Per il computo dei termini di applicazione l'art. 155 C.P.C. Nei casi di urgenza l'avviso può essere notificato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. La convocazione può essere anche telegrafica. Con avviso notificato e con mezzo telegrafico possono altresì - sempre entro le ventiquattro ore precedenti al giorno stabilito per l'adunanza - essere aggiunti argomenti all'ordine del giorno della seduta già convocata in via ordinaria. Nei casi di convocazione d'urgenza, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. La facoltà di differimento si applica anche agli argomenti aggiunti d'urgenza all'ordine del giorno ordinario.

L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio deve essere pubblicato sotto la responsabilità del Segretario all'Albo Pretorio il giorno precedente a quello stabilito per la seduta. Durante la seduta del Consiglio deve essere esposta nella sede ove si tiene il Consiglio la bandiera nazionale italiana e la bandiera o gonfalone recante lo stemma del Comune. Della seduta del Consiglio va altresì data pubblica notizia con avviso affisso in apposito luogo all'esterno della sede Municipale. La sicurezza e l'ordine delle sedute consiliari sono tutelate dall'Ordine e dalla Polizia Municipale sotto il comando del Sindaco, nelle modalità previste dal Regolamento. Dopo l'appello nominale il Sindaco dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri con funzioni di scrutatori per le votazioni. Gli scrutatori assistono il Sindaco durante lo spoglio dei votazioni.

ART. 17 - Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio

La potestà di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuita al Consiglio si esplica primariamente in via generale e fondamentale, nel votare contestualmente linee e compagini di governo del Comune, legittimando Sindaco e Giunta Comunale a portare ad attuazione il programma in tal modo stabilito. Le ulteriori funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo sono esplicitate dal Consiglio:

- nel decidere sulle proposte di atti regolamentari o amministrativi sottoposte dalla Giunta alla deliberazione assembleare nelle materie e sulle questioni riservate alla competenza conciliare dal Comma 1 dell'art. 32 Legge 142/90;
- nell'esercitare in sede di adozione di atti programmatici l'iniziativa di far sottoporre a controllo di legittimità le deliberazioni della Giunta attuative di atti concernenti questioni giuridicamente controverse o richiedenti particolari cautele;
- Nel votare la sfiducia costruttiva nei confronti del Sindaco e della Giunta e degli Amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni;
- nel valutare le risposte degli organi di governo alle interrogazioni, nonché nel dibattere e votare le mozioni presentate dai Consiglieri ai sensi del comma 6 dell'art. 31 Legge 142/90;
- nel dibattere le questioni poste all'ordine del giorno di sedute convocate su richiesta del quinto dei consiglieri e nel votare le conseguenti mozioni;
- nel valutare e dibattere la relazione con la quale la Giunta riferisce annualmente sulla propria attività e nel votare la conseguente mozione.

ART. 18 - Mozione programmatica

La mozione programmatica prevista dall'art. 34 Legge 142/90 costituisce il principale atto di indirizzo e la base per l'azione di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale. La mozione si realizza attraverso i programmi e progetti ed i bilanci annuali e pluriennali, sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria.

ART. 19 - Elezione del Sindaco e della Giunta

Il Sindaco e la Giunta Municipale sono eletti dal Consiglio alla prima adunanza, subito dopo la convalida e l'eventuale surrogazione dei consiglieri. La prima convocazione è disposta dal Consigliere anziano entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui per ogni altro motivo si sia verificata la "vacanza". L'elezione deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti e dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di deposito delle stesse presso l'ufficio di Segreteria. L'elezione avviene sulla base della mozione programmatica di cui all'art. 16, contenente il programma da attuare, la lista dei candidati alle cariche di Sindaco, di Vice Sindaco e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco. Il documento deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Il documento viene depositato almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio a cura di uno dei consiglieri che lo ha sottoscritto, presso l'Ufficio di Segreteria Comunale che ne rilascia ricevuta. Qualora il Consiglio non risolve il documento programmatico è consegnata, entro 24 ore, al Consigliere anziano, affinché convochi il Consiglio entro 10 giorni e comunque in termini utili per il rispetto delle scadenze fissate dall'art. 34 Legge 142/90. Il Segretario Comunale, accertata la regolarità formale e la ritualità della presentazione del documento programmatico, esprime il parere di cui all'art. 53, comma 1, della Legge 142/90 con esclusione di ogni valutazione sui contenuti politico-programmatici del documento stesso. Sul documento programmatico il Consiglio si esprime con unica votazione a scrutinio palese, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 3. Se in nessuna di esse si raggiunge la maggioranza predetta, il Consiglio è sciolto a norma della legge e dello Statuto. In caso di variazioni del documento, una volta scaduti i termini di deposito, questo deve essere presentato in una successiva seduta del Consiglio ai sensi del comma 5. In caso di presentazione di più documenti programmatici, questi sono esaminati e posti in votazione iniziando da quello che ha il maggior numero di sottoscrittori. A parità del numero dei sottoscrittori, la precedenza è determinata dal sorteggio. Qualora su un documento ci sia espressa la maggioranza di cui al comma 7, i documenti eventualmente presentati non possono essere sottoposti a votazione. Qualora un Consigliere Comunale abbia sottoscritto più documenti programmatici, la sua sottoscrizione sui documenti presentati successivamente al primo si dà per non approvata. Qualora in nessuna delle tre successive adunanze si raggiunga la maggioranza assoluta sul documento il Consiglio è sciolto a norma della legge e dello Statuto. Le adunanze di cui sopra ivi compresa quella per la convalida degli eletti sono presiedute dal Consigliere Anziano. Le deliberazioni di nomina del Sindaco e della Giunta diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo di controllo regionale ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità. Le dimissioni e la cessazione dalla carica del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta. La Giunta ed il Sindaco rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Giunta.

ART. 20 - Composizione e funzionamento della Giunta

La Giunta Comunale è l'organo di Governo generale del Comune. E' composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori pari al massimo consentito dall'art. 33 Legge 8.6.90 n. 142, scelti tra i consiglieri comunali. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta assessori e disconsenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottati e adottando. Il Sindaco è convocata senza formalità dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti dell'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte degli assessori. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Le deliberazioni non possono essere adottate da singoli componenti. La Giunta delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco. Il Sindaco può conferire agli assessori deleghe permanenti o temporanee dei suoi poteri di sovrintendenza, relativamente a settori omogenei dell'attività amministrativa, nonché specifici, determinati e temporanei incarichi interni o esterni. Il Segretario e i responsabili degli Uffici e Servizi possono rivolgere per quanto di competenza proposte scritte alla Giunta. Oltre il Segretario - che vi partecipa - possono essere chiamati alla seduta di Giunta i responsabili degli Uffici e Servizi per fornire indicazioni e valutazioni su materie di propria competenza. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo la decisione della Giunta stessa. L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della Giunta Comunale, decade dalla carica. A tal fine il Sindaco dispone la notificazione all'interessato della proposta di decadenza. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, decorsi i termini accordati dal Sindaco all'interessato per le controdeduzioni. Il Consiglio si pronuncia sentite le eventuali controdeduzioni dell'interessato. Resta salva l'applicazione dell'art. 7 Legge 23.4.81 n. 154. Le dimissioni o la cessazione dalla carica del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori, comportano la decadenza del Sindaco e il Consiglio non può deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Sindaco e della nuova Giunta. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per qualunque altra causa provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Sindaco. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 21 - Competenze della Giunta

1 La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e del Segretario Comunale. Negli stessi limiti provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale e del personale. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2 Competo alla Giunta, tra l'altro:

- a) la predisposizione degli atti di competenza del Consiglio;
- b) l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi. Parimenti le competono, anche quando non rientrino in tale ordinaria amministrazione, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuthe, gli appalti e le concessioni purché previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale che ne costituiscano mera esecuzione;
- c) la materia delle liti attive e passive, delle rinunce e delle transazioni;
- d) i progetti relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi approvati dal Consiglio;
- e) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, limitatamente a quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- f) contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori, e dipendenti o a terzi;
- g) i provvedimenti riguardanti le assunzioni, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, ferme restando le competenze riservate al Consiglio Comunale o attribuite al Sindaco o al Segretario Comunale;
- h) la vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
- i) l'approvazione dell'elenco delle ditte da invitare agli esperimenti di licitazione privata.

3 La Giunta, in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 45, comma 1, Legge 8.6.90 n. 142.

4 La Giunta può adottare in via d'urgenza, le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica dei consiglieri nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5 L'annuale relazione al Consiglio di cui al comma 1 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del conto consuntivo ai sensi dell'art. 29, comma 7 dello Statuto.

ART. 22 - Competenza del Sindaco

Il Sindaco rappresenta il Comune.

1 Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto, secondo la formula prevista dall'art. 1 del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3. Il Sindaco che ricusi di giurare nei termini prescritti o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, si ritiene decaduto dall'ufficio. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale, sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo del Consiglio.

2 Il Sindaco provvede a:

- a) convocare e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, sovrintendendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni, tutelare le prerogative dei consiglieri e garantire l'esercizio delle loro funzioni;
- b) esercitare le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali, il Sindaco attiva i procedimenti sostitutivi e disciplinari previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- d) rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione assiale di uno o più servizi. Per detta incombenza può nominare un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva e presentando contestualmente il curriculum del delegato. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato;
- e) promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi di cui all'art. 56 dello Statuto;
- f) proporre al Consiglio, che delibera nella stessa seduta, la revoca, su sua iniziativa, di assessori o la sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari, o cessati dall'ufficio per altra causa;
- g) vietare l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 44 comma 2 dello Statuto;
- h) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;
- i) indire le conferenze dei servizi;
- l) irrogare le sanzioni disciplinari più gravi della censura, sentita la commissione di disciplina;
- m) sospendere, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali;
- n) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio e dalla Giunta quando il segretario è ufficiale rogante.

3 Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti. Nelle materie di competenza comunale il Sindaco emana altresì ordinanze di urgente necessità. Qualora siano stati precisamente approvati piano o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità. Il Sindaco può provvedere in materia di servizi pubblici, a coordinare gli orari degli uffici pubblici, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espansione dei servizi con esigenze complessive e generali degli utenti.

5 Qualora il Sindaco non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 14 o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nelle venti adunanze.

6 Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

7 Il Sindaco esercita altresì le funzioni demandategli dalle leggi regionali.

8 Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 il Sindaco si avvale degli Uffici e dei servizi del Comune e rispettivamente di quelli Statali e Regionali nei limiti previsti dalle leggi. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 23 - Vicesindaco

1 Il Vicesindaco, cioè l'assessore delegato a sostituire il Sindaco in caso di assenza o impedimento, è indicato nel documento programmatico.

2 In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, ne fa le veci l'assessore più anziano d'età. In caso di assenza o impedimento degli assessori subentra il Consigliere più anziano di età.

3 Se la cessazione della carica di Sindaco avviene per morte o decadenza, fino all'elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal Vicesindaco.

4 Se il Vicesindaco è cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Consiglio all'atto dell'elezione del sostituto individua anche chi svolge le funzioni di Vicesindaco fra tutti gli assessori.

ART. 24 - Mozione di sfiducia costruttiva

1 Il voto del Consiglio Comunale, contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta la dimissioni.

2 Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3 La mozione deve essere sottoposta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 18.

4 La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Il parere del Segretario Comunale è espresso ai sensi dell'art. 50 comma 1 dello Statuto.

5 L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

6 La sfiducia costruttiva, nonché le procedure per la revoca, la dichiarazione di decadenza e la sostituzione degli Assessori di cui all'art. 20 dello Statuto, si applicano anche agli amministratori di aziende speciali e di istituzioni dipendenti o sottoposte a vigilanza, eletti dal Consiglio Comunale.

ART. 25 - Obbligo di ascensione

1 - Salvo le cause di ineligibilità ed incompatibilità di cui alla Legge 30 aprile 1981, n. 154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o dei coniuge, o di conferire impieghi o incarichi medesimi.

2 Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala della adunanza durante la trattazione di detti argomenti.

TITOLO III. FINANZA E CONTABILITA'

ART. 26 - Finanza locale

- 1 Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
- 2 Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma, nel limite previsto dalla Legge, nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.] Sindaco cura la tenuta di un inventario dei beni patrimoniali e demaniali del Comune. Dell'esattezza dell'inventario sono personalmente responsabili il Sindaco ed il Segretario. La gestione del patrimonio e del demanio comunale deve ispirarsi ai principi di conservazione, valorizzazione, redditività ed utilità pubblica. Ogni imposta, tasse e tariffe e determinate dal Comune nell'ambito dell'autonomia impositiva deve ispirarsi ai principi di progressività, uguaglianza, giustizia e parità di trattamento se basata sul reddito e di proporzionalità con la qualità e quantità di beni e servizi comunali goduti se di natura tariffaria.

ART. 27 - Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

- 1 Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti del Comune.
- 2 Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, ed alle norme statali e regionali in materia.

ART. 28 - Bilancio e Programmazione finanziaria

- 1 Il Comune delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
- 2 Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Marche.
- 3 Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
- 4 Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'Ufficio di ragioneria.
- 5 I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto di bilancio del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
- 6 Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia, dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 7 Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 8 - Il pareggio economico e finanziario del bilancio va perseguito annualmente con una rigorosa amministrazione e con il concorso dei cittadini, in proporzione alle loro condizioni di reddito ed alla loro qualità di utenti e fruitori di beni e servizi comunali.

ART. 29 - Revisione economico-finanziaria

- 1 Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti un Revisore dei Conti
- 2 Il Revisore è scelto ai sensi dall'art. 57, comma 2, della Legge 8.6.1990 n. 142. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile, e da altre specifiche disposizioni di Legge. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
- 3 Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
- 4 Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, di regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta deliberazione consiliare del conto consuntivo.
- 5 Il Revisore esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, verifiche periodiche. La relazione di cui al comma precedente è corredata da una parte economica che esprime rilevati e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il Revisore può richiedere alla Giunta che vengano effettuate verifiche periodiche.
- 6 Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, mediante relazione scritta inviata al Sindaco, che ha l'obbligo di sottoporla al Consiglio nella prima seduta successiva.

ART. 30 - Controllo gestione

- 1 La Giunta Comunale dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del regolamento di contabilità, sull'attività degli Uffici, dei servizi e degli ente, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune.
- 2 Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:
 - a) lo stato della gestione dei settori di intervento e lo stato dell'attuazione dei piani, programmi e progetti di cui gli organismi indicati al comma 1 sono direttamente responsabili;
 - b) i risultati economico-finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli organismi di cui al comma 1 in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti, sulla base degli indici e dei parametri prestabiliti nei singoli provvedimenti.
- 3 I risultati delle verifiche periodiche sono comunicati al Consiglio Comunale entro trenta giorni dal loro compimento.
- 4 La Giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia della azione ed ai costi sostenuti.

ART. 31 - Servizio di tesoreria

- 1 Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede alla riscossione di tutte le entrate, al pagamento delle spese e delle rate di ammortamento dei mutui. I rapporti con il tesoriere sono regolati da apposita convenzione.

TITOLO IV. GLI ORGANI BUROCRATICI

ART. 32 - Organizzazione degli uffici e del personale

- 1 Il regolamento organico disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi.
- 2 I responsabili degli uffici e dei servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in modo coordinato, in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

ART. 33 - Il Segretario Comunale

- 1 Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

- a) assolve all'alta direzione di tutti gli uffici e servizi, è il capo del personale ed assume le iniziative volte ad assicurare unità di conduzione complessiva della gestione amministrativa affidata alla sfera burocratica. A tal fine, nel rispetto delle disposizioni legislative regolamenti, emana direttive e ordini, autorizza missioni, prestazioni straordinarie e permessi del personale, adotta provvedimenti temporanei di mobilità interna, propone provvedimenti di assunzione e adotta le sanzioni disciplinari nei confronti del personale, esercita poteri sostitutivo nei casi di assenza o ineficienza dello stesso;
 - b) emana tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che costituiscono esecuzione di disposizioni legislative, regolamentari, di atti, programmi e piani, a contenuto vincolato o comportanti mera discrezionalità di carattere tecnico;
 - c) e proposto all'espletamento dei concorsi e delle gare di appalto, presiede le relative commissioni e ha responsabilità delle corrispondenti procedure;
 - d) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - e) è responsabile dell'istruttoria, delle deliberazioni e dei relativi atti esecutivi;
 - f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne sottoscrive i verbali: su incarico della Giunta, partecipa a commissioni di studio e di lavoro, anche esterne al Comune;
 - g) formula il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e svolge funzioni di consulenza tecnico giuridica sulle questioni sollevate in seno agli organi ai quali partecipa;
 - h) cura l'imvio delle deliberazioni dovute al Capigruppo e al Prefetto; riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione al controllo della Giunta, nonché l'atto di dimissioni del Sindaco
 - i) invia le deliberazioni al controllo;
 - l) attesta, su dichiarazione dei messi, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutorietà di provvedimenti ed atti;
 - m) rilascia certificazioni, notizie e documenti a cittadini e Consiglieri Comunali;
 - n) presiede l'ufficio comunale per le elezioni;
 - o) riceve istanze, petizioni e proposte dei cittadini, interrogazioni, mozioni e richieste dei consiglieri, cura la loro sottoposizione agli organi ed uffici competenti e che venga data tempestivamente risposta;
 - p) dirime i conflitti di competenza fra i responsabili dei servizi.
- 2 - Il Segretario Comunale per lo svolgimento dei propri compiti organizza e utilizza gli uffici e gli altri mezzi a lui affidati dalla Giunta. Egli può delegare di volta in volta, con specifico provvedimento, i responsabili dei servizi del Comune ai compiti di cui alle lettere b) e c). Il Segretario Comunale nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale nei limiti di cui alla legislazione vigente può rogare gli atti ed i contratti

ART. 34 - Incarichi a tempo determinato

- 1 La Giunta Comunale può ricoprire contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, mediante contratto di diritto privato, i posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di altra specializzazione, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 32 dello Statuto.
- 2 Il contratto stipulato con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile.
- 3 L'incarico comporta una retribuzione onni comprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.
- 4 Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

ART. 35 - Collaborazioni esterne

- 1 La Giunta Comunale, con deliberazione motivata, e con convenzioni a termine, può conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene affidato l'incarico ed individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

ART. 36 - Commissione di disciplina

- 1 E' istituita la commissione di disciplina, composta dal Sindaco che la presiede, dal Segretario Comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 2 Svolge le funzioni di Segretario della Commissione di disciplina il dipendente più alto in grado all'interno dell'Amministrazione comunale. In caso di mancanza o impedimento di questi, ne svolge le funzioni il dipendente immediatamente inferiore per grado.

TITOLO V. PARTECIPAZIONE ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 37 - Rapporti con le associazioni

- 1 Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.
- 2 Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il Comune:
 - a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
 - b) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione;
 - c) può mettere a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture ed il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;
 - d) può affidare ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni. In caso di assegnazione di fondi necessari, il rendiconto è approvato dalla Giunta;
 - e) promuove la formazione di assemblee rappresentative delle forme associative.
- 3 Gli interventi di cui al commi 1 e 2 quelli relativi al diritto di accesso delle associazioni ai documenti amministrativi ed alle informazioni hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, iscrizione di almeno dieci soci. Allo scopo di controllare la sussistenza di tali requisiti e di ammettere a sostegno o contributo ogni associazione è istituito un Albo delle associazioni operanti nel Comune al quale si accede a domanda, corredata dall'atto costitutivo, dello statuto, di una attestazione sul numero dei soci iscritti e delle iniziative a rilevanza interna ed esterna svolte dall'associazione. L'iscrizione all'Albo è ammessa solo dopo un biennio di attività.
- 4 Il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi degli enti alle associazioni di volontariato e alle associazioni.
- 5 Il Comune garantisce interventi di promozione a sostegno di nuove associazioni.

ART. 38 - Organismi di partecipazione dei cittadini

- 1 Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini alle attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, dell'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi
- 2 A tal fine favorisce:
 - a) gli organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche sulla base di frazione;
 - b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
 - c) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture e spazi idonei.
- 3 Il Sindaco può indire assemblee sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali e periodiche assemblee nelle quali gli organi comunali rendono conto ai cittadini dei loro operato.

ART. 39 - Forme di consultazione della popolazione istanze, petizioni, proposte

- 1 Il Comune organizza la consultazione dei cittadini, anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengono opportuno.
- 2 I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, alle quali viene data risposta scritta nei termini di sessanta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale o della Giunta, secondo le rispettive competenze.
- 3 Le forme associative con i requisiti di cui all'art. 27, 39 comma, possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

ART. 40 - Referendum, assemblee popolari, assemblea pubblica del Sindaco.

Il Consiglio Comunale prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza può deliberare con la maggioranza assoluta, l'indizione da parte del Sindaco di referendum consultativi interessanti il corpo elettorale.

Con deliberazione motivata e sulla base di criteri di imparzialità ed obiettività, la consultazione può essere limitata ad una parte determinata del corpo elettorale.

La deliberazione conciliare che indice il referendum deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.

Il referendum può altresì essere indetto dal Sindaco su richiesta scritta di almeno un terzo degli elettori del Comune, su quesito semplice univoco e chiaro depositato dagli stessi presso l'Ufficio di Segreteria Comunale, sempre su materia di esclusiva competenza comunale.

Il Consiglio si pronuncia a maggioranza assoluta sull'ammissibilità del referendum.

Non possono essere riproposti quesiti che non hanno ottenuto valido consenso degli elettori.

I referendum consultivi possono essere affettati non più di una volta ogni due anni. Non possono essere proposti referendum, né possono essere ricevute richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto di tutti gli elettori del Comune.

Il referendum è efficace se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. La risposta approvata è quella che ha raccolto la maggioranza dei consensi validamente espressi.

Non è ammesso il referendum sui provvedimenti in materia di imposte, tasse e tariffe, sul bilancio comunale e sul conto consuntivo, sui provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni di legge.

Ogni quesito deve essere accompagnato dalla indicazione delle risorse finanziarie necessarie e dalla quantificazione dei costi relativi.

Il Consiglio delibera sulle indicazioni del referendum nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati.

Il regolamento disciplina le modalità di attuazione del referendum.

Il Sindaco, sentito la Giunta o il Consiglio Comunale, può indire assemblee generali o parziali di cittadini ed assemblee o consuete delle associazioni, a cui partecipano i Presidenti delle stesse o loro delegati.

Il Sindaco tiene altresì udienza pubblica dei cittadini, singoli o associati, almeno una volta al mese.

Apposito regolamento prescrive le modalità di convocazione, di effettuazione e di organizzazione delle Assemblee popolari e di associazioni e dell'udienza pubblica del Sindaco.

TITOLO VI. ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 41 - Servizi pubblici locali

1 Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2 I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

3 Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

4 Il Consiglio Comunale sceglie la forma di gestione del servizio sulla base di una valutazione comparativa delle forme di gestione previste dalla legge ed in relazione alla migliore efficienza, efficacia ed economicità del servizio.

5 Il Sindaco ed il Revisore dei Conti riferiscono almeno una volta l'anno al Consiglio, in sede di bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul costo dei servizi pubblici nonché sulla loro rispondenza alle esigenze dei cittadini.

6 Salvo le riserve di legge ed in relazione ai servizi di propria competenza, il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti, al fine di garantire l'equilibrio fra costi e ricavi dei servizi singoli o complessivi.

7 Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana la gestione di funzioni e servizi di propria competenza per accrescere la qualità e l'efficienza.

8 I modi e le firme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

9 Ai fini dell'esercizio in concessione dei servizi, il Comune può partecipare con proprie quote anche non maggioritarie a società di capitale di diritto privato.

ART. 42 - Aziende speciali ed istituzioni

1 L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2 L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3 Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, ai quale compete la responsabilità gestionale.

4 Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato, e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.

5 L'Azienda e l'istituzione uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6 Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

7 Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8 Il revisore dei conto Comunale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

9 Gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni sono lo Statuto aziendale, i regolamenti, i bilanci, i programmi e i piani attuativi degli indirizzi comunali, i conferimenti dei capitali, la pianta organica, la nomina del direttore e dei dirigenti, la disciplina delle tariffe e gli atti generali determinati dallo statuto dell'azienda e dal regolamento della istituzione. Essi sono deliberati dai rispettivi Consigli di Amministrazione ed approvati dal Consiglio Comunale. In mancanza di deliberazione del Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti fondamentali al Comune, essi si intendono approvati. La vigilanza e le funzioni ispettive sulle aziende e sulle istituzioni sono esercitate dalla Giunta attraverso gli uffici comunali, salvi i controlli contabili e di gestione dei competenti revisori dei conti.

TITOLO VII. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

ART. 43 - Criteri per l'esercizio dell'attività amministrativa

1 L'attività amministrativa del Comune e degli enti, aziende e organismi da esso dipendenti, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è svolta secondo criteri di semplicità, economicità e tempestività con l'osservanza delle modalità stabilite dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano i singoli procedimenti.

2 I documenti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3 La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

4 Il diritto di accesso si esercita mediante esame e nei limiti indicati dal regolamento, l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. A tutela del diritto d'autore, il rilascio di copie di progetti di opere pubbliche, di pubblico interesse e private è ammesso soltanto con consenso dell'avente diritto.

5 Il procedimento amministrativo non può essere aggravato se non per straordinaria esigenza imposta dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertamento con atto motivato dal responsabile del procedimento.

6 La concessione di contributi, sussidi o comunque vantaggi economici è subordinata a deliberazione del Consiglio Comunale che fissa i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.

ART. 44 - Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

1 È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie dei contenuto o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

2 I documenti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3 La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

4 Il diritto di accesso si esercita mediante esame e nei limiti indicati dal regolamento, l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. A tutela del diritto d'autore, il rilascio di copie di progetti di opere pubbliche, di pubblico interesse e private è ammesso soltanto con consenso dell'avente diritto.

5 Il procedimento amministrativo non può essere aggravato se non per straordinaria esigenza imposta dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertamento con atto motivato dal responsabile del procedimento.

6 Il Sindaco ha facoltà di diffondere l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

7 Anche in presenza del diritto alla riservatezza di cui al comma 2, il Sindaco deve garantire ai soggetti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

8 Le aziende e gli enti dipendenti del Comune uniformano la loro attività ai principi del presente articolo.

ART. 45 - Responsabile del procedimento

1- La Giunta Comunale, sulla base del regolamento di cui al comma 2, individua per ciascun tipo di procedimento l'ufficio che, in relazione alle proprie attribuzioni, è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e, nei casi espressamente stabiliti, della adozione del provvedimento finale, fissando, ove non determinati dalla legge o dal regolamento, i termini entro cui i procedimenti devono concludersi.

2 Apposito regolamento disciplina la materia di cui il comma 1, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3 La Giunta provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.

ART. 46 - Termini del procedimento

1 Quando non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, la Giunta Comunale fissa il termine entro cui i singoli tipi di procedimento devono concludersi.

2 In tutti i casi in cui l'organo o ufficio competente ad adottare il provvedimento finale sia diverso dal responsabile del procedimento, la Giunta fissa altresì il termine - intermedio entro il quale questi deve far pervenire lo schema di provvedimento e di atto all'organo o ufficio competente per l'adozione.

3 Ove nel corso del procedimento intervengano con propri atti uno o più commissioni consultive, il termine per l'adempimento di tali atti è accorciato di un terzo.

4 Ove nel corso del procedimento intervengano con propri atti uno o più enti, aziende, organismi dipendenti dal Comune od altri enti e amministrazioni pubbliche operanti nelle materie di competenza comunale, i termini intermedi per il compimento degli atti relativi sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

5 Nel caso in cui nel procedimento debbano intervenire atti di altre amministrazioni, che operano al di fuori delle materie di competenza comunale, i termini si intendono decorrere dalla scadenza del termine previsto per il compimento di tali atti o, in mancanza, dalla comunicazione degli stessi.

6 Per gli atti di competenza di enti, aziende e organismi dipendenti dal Comune i termini che non siano già stabiliti da leggi o da regolamenti sono determinati dalla Giunta Comunale su proposta dell'organo di amministrazione di ciascun ente, azienda o organismo.

ART. 47 - Partecipazione al procedimento

1 L'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenire e a quanti possono subire pregiudizio dell'emanazione dell'atto finale.

2 Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio e con altre forme idonee allo scopo.

3 Nel caso di soggetti o portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di intervenire nel procedimento, prendendo visione degli atti non sottratti all'accesso dalla legge, presentando memorie scritte e documenti pertinenti.

4 L'Amministrazione può concludere accordi con gli intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

5 Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei procedimenti e degli atti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Sono esclusi altresì i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale.

ART. 48 - Conferenza dei servizi

1 Qualora sia opportuno effettuare l'esame di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco, anche su richiesta del responsabile del procedimento, indice una conferenza dei servizi e uffici interessati. Le conferenze sono indette qualora di debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri servizio uffici dell' amministrazione comunale. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per tutti gli uffici e servizi convocati e il provvedimento conseguente tiene luogo degli atti predeetti.

2 Il Sindaco, anche su richiesta del responsabile del procedimento indice altresì la conferenza dei servizi, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando si rende necessario acquisire intese, concerti , nulla osta o assensi comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale o si renda opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici affidati alla cura di amministrazione diverse, quando concorrenti. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predeetti.

3- Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4 Resta salvo quanto disposto dall'art.. 14, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241.

ART. 49 - Motivazione dei provvedimenti

1- Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale è fornito di motivazione.

2 La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3 Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ed altro atto dell'amministrazione comunale, quest'ultimo è indicato e reso disponibile.

4 In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

ART. 50 - Pareri del segretario

1 Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile dell'ufficio interessato e del responsabile della ragioneria, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Sugli atti a contenuto politico viene fornito soltanto il parere del Segretario Comunale, limitatamente alla regolarità formale ed alla ritualità di presentazione degli atti stessi.

2 Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, fornisce nel relativo atto congrua motivazione.

3 I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4 Il Segretario Comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unicamente al funzionamento preposto

5 Il parere di regolarità contabile è espresso in ordine:

a) la disponibilità del capitolo di bilancio in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza, con conseguente annotazione di "pre-impegno" nei registri contabili;

b) la preesistenza dell'impegno di spesa regolarmente assunto per gli atti di liquidazione di spesa;

c) la conformità alle norme fiscali;

d) il rispetto dei principi contabili e del regolamento comunale di contabilità.

6 Il Segretario ed i responsabili dei servizi si astengono da prendere parte, anche mediante l'espressione dei parere, alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti, istituzioni o aziende dipendenti o sottoposti all'amministrazione o vigilanza del Comune, o quando si tratti di interesse del loro parenti o affini sino al quarto grado o dei coniuge o di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

7 Non si realizza conflitto di interessi, quando si tratti di deliberazione meramente esecutiva o applicativa di norme che non consentono alcuna discrezionalità, ivi compresa quella di natura tecnica.

8- Nei casi di cui al comma 6, il parere è dato da colui che normalmente sostituisce il responsabile del servizio e il Segretario motiva nella proposta la sua astensione dal parere.

ART. 51 - Deliberazioni a contrattare e relative procedure

1 La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contatto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta dei contraenti ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le azioni da loro alla base.

ART. 52 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

- 1- Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, del presente Statuto o di Regolamento.
- 2- Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della loro pubblicazione.
- 3- Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART. 53 - Forme particolari di pubblicazione

- 1- L'Amministrazione Comunale provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istituzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.
- 2- Sono altresì pubblicate le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

TITOLO VIII. FORME DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 54 - Forme di collaborazione - convenzioni

- 1- Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile delle comunità locali, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
- 2- Le convenzioni stabiliscono i fini, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
- 3- Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia, con la Comunità Montana e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materia interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

ART. 55 - Consorzi

- 1- Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può istituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le esigenze speciali dall'art. 23 della L. 8.6.90, n. 142, in quanto compatibili.
- 2- Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
- 3- In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
- 4- Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, scelto con le modalità di cui all'art. 22, comma 2, lett. d) dello Statuto.

ART. 56 - Accordi di programma

- 1- Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Comunità Montana, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
- 2- L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogati di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
- 3- Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- 4- L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 5- L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e sempre che vi sia l'assenso del Comune, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie ai sensi dell'art. 27, 5 comma della Legge 142/90
- 6- La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi in cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione e dal Prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

TITOLO IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 57 - Modifiche dello statuto

- 1- Le norme integrative o modificative dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nessuna proposta di modifica può essere sottoposta all'esame del Consiglio se prima non sia stata affissa all'Albo Pretorio per almeno trenta giorni e non ne sia stata data comunicazione ai cittadini a mezzo manifesti murali. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale e nel semestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio. Le modifiche dello Statuto sono votate a scrutinio palese, articolo per articolo, secondo le procedure e la maggioranza prevista dalla L. 142/90.

ART. 58 - Riproposizione di modifiche allo statuto respinte

Le proposte di modifiche dello Statuto respinte dal Consiglio Comunale non Possono essere ripresentate se non dopo almeno due anni dalla data della deliberazione relativa.

ART. 59 - Sessione conciliare straordinaria per la revisione e modifica dello statuto

1- Dopo tre anni dalla prima approvazione dello Statuto sarà convocata dal Sindaco una sessione straordinaria del Consiglio Comunale per le eventuali revisioni e modifiche. Nella fase triennale di applicazione sperimentale dello Statuto sono ammesse solo modifiche dichiarate specifiche ed urgenti con deliberazione motivata del Consiglio Comunale.

ART. 60 - Abrogazione e costituzione dell'intero statuto

1- La deliberazione di abrogazione dell'intero Statuto non è valida se non è accompagnata dalla contestuale deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente ed ha efficacia dal momento di entrata in vigore del nuovo Statuto.

ART. 61 - Termine per l'adozione dei regolamenti

1- Tutti i regolamenti di applicazione, esecuzione e funzionamento previsti dal personale Statuto dovranno essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso. Fino all'adozione ed approvazione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la Legge e con lo Statuto.

ART. 62 - Pubblicità dello Statuto

1- Copia autentica dello Statuto è a disposizione del pubblico depositata presso la Sede Comunale e ad esso è garantita la massima divulgazione tra i cittadini. Nel corso della scuola dell'obbligo ad ogni giovane cittadino del Comune viene consegnata una copia dello Statuto insieme a quella dello Statuto della Regione Marche e della Costituzione Repubblicana. Lo Statuto è illustrato in ogni scuola del Comune all'interno dei programmi di insegnamento concordati con le Autorità Scolastiche.

ART. 63 - Entrata in vigore

- 2- 1- Lo Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione Marche.